

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **157**

- L'avvocato (omissis), già difensore di una Banca in diversi giudizi sia contro una Società a responsabilità limitata sia contro alcune persone a questa riferibili, chiede parere in ordine alla richiesta di informazioni, ai sensi degli articoli 327-bis e 391-bis C.P.P., pervenutagli da parte del collega (omissis), su incarico dell'amministratore unico e di uno dei soci dell'indicata Società, in ordine ad alcune questioni già oggetto di alcuni dei procedimenti civili intercorsi tra quest'ultima e la Banca.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Il combinato disposto degli articoli 13 e 28 del C.D.F. prescrive "la rigorosa osservanza del segreto professionale e il massimo riserbo in ordine ai fatti e alle circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali", segreto e riserbo che si estendono a "tutte le informazioni che [all'Avvocato] siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato", salvi i casi derogatori espressamente previsti per la necessità di:

- svolgere attività di difesa;
- impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- una procedura disciplinare.

Peraltro, quale riflesso dei principi richiamati, "l'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti" (art. 51 C.D.F.).

Tale dovere si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale (Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano, sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172).

Dovere, infatti, che trova propria espressa tutela nell'articolo 200 C.P.P., cui si richiama l'articolo 249 C.P.C., laddove è

prevista la possibilità per l'avvocato di astenersi dal "deporre [come testimone in un processo penale] su quanto conosciuto per ragione" della propria "professione, salvi i casi in cui [abbia] l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria", e che si sostanzia nel bene giuridico oggetto della fattispecie di cui all'articolo 622 C.P.P., che punisce anche l'Avvocato che riveli, senza giusta causa, ovvero impieghi a proprio o altrui profitto un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

In questo senso si è già più volte pronunciato anche questo Consiglio, tra i tanti pareri si segnalano i nn. 113 e 115 del 2018:

https://www.ordineavvocatiroma.it/wpcontent/uploads/2018/09/parere_deontologicol15.pdf ;
https://www.ordineavvocatiroma.it/wpcontent/uploads/2018/05/parere_deontologicol13.pdf

ritiene che,

facendo riferimento ai principi e alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta ai quesiti sottoposti.

Artt. 13, 28, 51, CDF: investigazioni difensive rese dall'avvocato - dovere di segretezza professionale - testimonianza